


**ORDINANZA DEL SINDACO**

 N. ....~~55~~..... del **16. APR 2026**

Prot. RK/2026/0004508

**IL SINDACO**

**Oggetto:** ~~del 16/04/2026~~ integrazioni e modifiche alle ordinanze sindacali n. 3 del 09/01/2026 e n. 22 del 11/02/2026. Disposizioni per la riapertura parziale, temporanea e condizionata del transito veicolare e pedonale di via dell'Isola Farnese (tratto compreso tra i numeri civici 175 e 190). Disposizioni per l'attuazione delle misure di presidio, osservazione e monitoraggio strumentale per la limitazione della circolazione in caso di allertamento, per la salvaguardia dell'incolumità delle persone. Ordine di esecuzione ai proprietari.

Il Direttore  
della VII Direzione del Gabinetto del  
Sindaco - Protezione Civile  
Giuseppe Sorrentino

Il Direttore Del  
Dipartimento Infrastrutture e Lavori  
Pubblici  
Ernesto Dello Vicario

Visto  
Il Vice Capo di Gabinetto con delega  
alla Sicurezza e Protezione Civile  
Giuseppe Napolitano

Visto  
Il Segretario Generale  
Rosa Iovinella

**Premesso che:**

con Ordinanza Sindacale n. 3 del 9 gennaio 2026, a seguito di un movimento franoso, causato da avverse condizioni meteo, che ha interessato il muro di contenimento del Castello Farnese, è stata disposta l'interdizione al traffico veicolare e pedonale di via dell'Isola Farnese, tratto compreso tra i civici 175 e 190;

tale provvedimento si era reso necessario per tutelare l'incolumità pubblica a fronte di accertate condizioni di pericolo per ulteriori distacchi di materiale lapideo da un'altezza di circa 20 metri, gravanti sull'unica via di accesso al Borgo;

in data 29 gennaio 2026, si è verificato un nuovo e significativo crollo di blocchi di tufo e detriti che ha reso impraticabile la sede stradale e danneggiato le prime strutture di protezione installate dal Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici di Roma Capitale;

con successiva Ordinanza Sindacale n. 22 del 11 febbraio 2026, sono state adottate misure urgenti per il superamento dell'isolamento dei circa 150 residenti, tra cui l'allestimento di un percorso pedonale provvisorio mediante scala metallica e l'adeguamento di via Prato della Corte come via di accesso carrabile d'emergenza;

nell'ambito delle attività di messa in sicurezza, il Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici ha proceduto alla posa in opera di un sistema di protezione della parete mediante geostuoia e rete di contenimento ancorata con tiranti e chiodi;

la parete rocciosa è stata contestualmente dotata di un sistema di monitoraggio in continuo, capace di rilevare movimenti millimetrici e di trasmettere segnali di attenzione o allarme in tempo reale alla Sala Operativa della Protezione Civile;

Con nota QN/2026/75548 del 16/04/2026 il Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici ha evidenziato che:

- è in fase di completamento la progettazione di una galleria di protezione passiva, con la funzione di misura provvisoria definitiva; tuttavia, essa sarà realizzata solo qualora dovesse consumarsi l'inerzia, da parte dei soggetti privati, proprietari dell'area oggetto di franamento, nel provvedere alla messa in sicurezza definitiva della parete, conformemente agli obblighi derivanti dall'articolo 31 comma 1 del D.Lgs 30 aprile 1992 n.285;
- a seguito della rimozione dei detriti e dell'installazione dei sistemi di monitoraggio, sussistono le condizioni tecniche per una riapertura parziale, limitata e condizionata della viabilità di via dell'Isola Farnese, ferma la necessità di dare corso ad una procedura condivisa volta a definire: misure di presidio, di osservazione e monitoraggio strumentale per determinare la limitazione della circolazione, in presenza di casistiche di allerta, al fine di salvaguardare dell'incolumità delle persone.

**Considerato che:**

il D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 - con il quale è stato adottato il "Codice della Protezione Civile"- ha raccolto coordinato e semplificato, in un quadro organico e coerente, la normativa di Protezione Civile, richiamando, all'art. 1, le finalità a cui concorre il Servizio Nazionale della Protezione Civile, istituito con Legge 24.02.1992, n. 225, i principi fondamentali in materia di Protezione Civile e, all'art. 3, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile riconosciute al Sindaco in qualità di autorità territoriale di Protezione Civile;

il citato D.lgs. n. 1/2018, all'art. 12, comma 5, attribuisce al Sindaco la responsabilità dell'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico degli Enti Locali", nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di Protezione Civile costituita all'interno dell'Ente;

l'articolo 30, comma 1 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), prevede che "I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze", mentre l'articolo 31, comma 1 del medesimo decreto legislativo stabilisce che "i proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi";

indipendentemente dalla individuazione puntuale delle specifiche spettanze e obblighi e, con salvezza delle attività di recupero delle eventuali anticipazioni pubbliche di oneri ripristinatori di competenza privata, assume valore prioritario la salvaguardia dell'incolumità dei cittadini e la necessità di rendere meno complesse, per le persone residenti nel Borgo di Isola Farnese, il raggiungimento del restante compendio cittadino, essendo attualmente il collegamento in parola garantito dalla sola percorrenza di via Prato della Corte e, quanto alla circolazione pedonale, dalla scala metallica citata in premessa;

realizzati gli interventi di natura urgente, specificati nelle ordinanze n. 3 del 9 gennaio 2026 e n. 22 del 11 febbraio 2026, avendo conferito priorità assoluta all'esigenza di salvaguardare l'incolumità pubblica e privata e avendo garantito la costante assistenza e la riduzione delle condizioni di isolamento delle persone residenti nel Borgo di Isola Farnese, occorre proseguire negli interventi a cura dell'Amministrazione capitolina, mantenendo il più alto livello di impegno tecnico organizzativo possibile, per il completo superamento dell'emergenza, senza che vengano spostati, sulle finanze pubbliche, tutti gli oneri economici finalizzati a realizzare tutte le opere volte anche a eliminare il rischio residuo, atteso che le norme richiamate ai capi precedenti e le verifiche dei confini tra proprietà pubblica e proprietà privata conducono ad una ripartizione degli oneri predetti, coerente con i regimi dominicali, gli assetti normativi e gli interessi di salvaguardia e protezione in trattazione;

occorre:

- a seguito della posa in opera della protezione della parete, mediante geostuoia e rete di contenimento ancorata con tiranti e chiodi, della intervenuta rimozione dei detriti e dell'avvenuta installazione dei sistemi di monitoraggio, dare corso alla riapertura parziale, limitata e condizionata della viabilità di via dell'Isola Farnese, disponendo, altresì, che venga predisposta una mirata procedura che disciplini le misure di presidio, di osservazione e di monitoraggio strumentale, per determinare -a seconda dei casi- l'ulteriore limitazione o l'inibizione totale della circolazione, in presenza di diverse casistiche di allerta, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone;
- in ragione degli oneri discendenti dalle previsioni degli articoli 30 e 31 del D.Lgs 30 aprile 1992 n.285, intimare ai proprietari la messa in sicurezza definitiva della parete di propria pertinenza dominicale, preconizzando misure sostitutive alternative per il conseguimento della messa in sicurezza definitiva e l'eliminazione del rischio residuo, in caso di inottemperanza all'intimazione, con trasposizione dei relativi oneri in capo ai soggetti obbligati che si siano resi inadempienti;

**Dato atto che:**



ai sensi di quanto previsto dall'art. 54, comma 4, secondo periodo, in data 16/04/2026 è stata data la preventiva comunicazione al Prefetto di Roma;

**Visti:**

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico degli enti locali" e, in particolare, l'art. 54;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, in particolare, l'art. 7, ai sensi del quale, in presenza di particolari esigenze di celerità del procedimento, è possibile non procedere a dare comunicazione di avvio del procedimento;
- lo Statuto di Roma Capitale approvato dall'Assemblea Capitolina con deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013 e s.m.i.; gli artt. 56 e 94 del Regolamento Generale Edilizio del Comune di Roma;
- l'art. 67 del Regolamento del decentramento amministrativo di Roma Capitale;
- gli artt. 30, 31 e del d.lgs. n. 282/1995 recante "Codice della strada";

per i motivi rappresentati, che si intendono espressamente richiamati,

**ORDINA**

al fine di prevenire pericoli per la sicurezza delle persone e -contestualmente- ridurre le condizioni di isolamento del Borgo di Isola Farnese- sussistendone le condizioni tecniche, ad integrazione e parziale rettifica di quanto già disposto con le Ordinanze Sindacali n. 3 del 9 gennaio 2026 e n. 22 dell'11 febbraio 2026:

1. la riapertura parziale, temporanea e condizionata, al transito veicolare e pedonale, di via dell'Isola Farnese, nel tratto compreso tra il civico 175 ed il civico 190, nel rispetto dei seguenti limiti:
  - a) la circolazione deve avvenire esclusivamente all'interno di un corridoio protetto di larghezza pari a circa 2,75 metri, realizzato sul lato di valle della carreggiata, così da garantire il mantenimento di una fascia di sicurezza larga 1,50 metri, tra il piede della parete rocciosa e le barriere fisiche di protezione, costituite da elementi new jersey sormontati da grigliato in acciaio;
  - b) la circolazione deve avvenire per senso unico alternato, regolato da apposita segnaletica stradale integrati da pannelli esplicativi delle condizioni di inibizione di cui al successivo capo 2;
  - c) il transito sia consentito, oltre che ai residenti del Borgo di Isola Farnese, ai clienti e agli utenti delle attività commerciali, artigianali e ricettive presenti nell'area, nonché, al fine di salvaguardare la dimensione relazionale e sociale della comunità locale, anche a coloro i quali debbano raggiungere le abitazioni dei residenti in ragione di comprovati legami di parentela o per finalità di cordiale ospitalità, nel rispetto delle medesime prescrizioni di sicurezza sopra enunciate;
  - d) il transito sia consentito per i soli veicoli gommati, con massa a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate.
  - e) il transito sia consentito a tutti i veicoli in servizio di soccorso e/o emergenza, muniti dei dispositivi supplementari luminosi ed acustici di cui all'art. 177 del D.Lgs 285/1992.
2. l'interdizione della circolazione e del transito veicolare e pedonale, di via dell'Isola Farnese, nel tratto compreso tra il civico 175 ed il civico 190, in ricorrenza delle seguenti condizioni:
  - a) diramazione di allertamento da parte del sistema regionale di Protezione Civile, di livello giallo o superiore, per rischio vento, neve, criticità idrogeologica ed idraulica, riferito al bacino D;
  - b) attivazione del sistema di monitoraggio strumentale, installato sulla parete rocciosa, in conseguenza della rilevata anomalia, negli stati di "Attenzione" o "Allarme".In tali circostanze -al fine di rendere immediata l'efficacia dell'intervenuta inibizione della circolazione- sarà posizionato uno specifico impianto semaforico, che assumerà -per impulso



automatico trasmesso dal sistema sensoristico- la disposizione di luce rossa fissa, per entrambi i sensi di marcia, restando vietato qualunque accesso al tratto posto tra le due lanterne semaforiche, al fine di garantire l'incolumità pubblica, nelle more che il personale incaricato del presidio, assicuratosi della mancata interclusione di persone e veicoli, proceda anche all'interdizione fisica del tratto stradale in parola, attraverso il posizionamento di apposite transenne mobili; nel solo caso di cui alla precedente lettera a) in deroga al divieto assoluto, è consentito il transito per i mezzi di soccorso ed assistenza, muniti dei dispositivi supplementari, luminosi ed acustici, di cui all'art. 177 del D.Lgs n.285/1992; nella ricorrenza dei casi di interdizione disciplinati dal presente capo 2, la mitigazione delle condizioni di isolamento del Borgo resterà garantita dalla percorribilità di via Prato della Corte lungo la quale la circolazione verrà regolata -in ricorrenza delle circostanze di cui al presente capo 2- da Determinazione del Gruppo di Polizia Locale XV Cassia, fermi restando gli obblighi relativi al transito sul ponte di un veicolo per volta, nonché i limiti di velocità, sagoma e massa imposti con precedente provvedimento, comunque con riguardo alle strette necessità dei residenti nel borgo di Isola Farnese e dei loro familiari, nonché dei mezzi di emergenza e soccorso.

3. che -con salvezza delle responsabilità fin qui accertabili in base alla normativa vigente- i proprietari ed i titolari di diritti reali, in quanto responsabili della custodia e della manutenzione del Castello Farnese e delle ripe discendenti sul tratto di strada intercluso, in relazione agli obblighi di cui agli articoli 30 comma 1 e 31 comma 1, del D.Lgs n.285/1992, provvedano, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla nomina di un tecnico abilitato che abbia il compito di accertare le cause del dissesto e di eseguire una verifica statica approfondita sulle strutture, individuando gli interventi necessari al ripristino della sicurezza. Entro lo stesso termine perentorio, i proprietari dovranno inviare alla Direzione Tecnica del Municipio XV la comunicazione formale di nomina e accettazione dell'incarico da parte del professionista scelto. Il tecnico incaricato sarà tenuto a trasmettere una relazione dettagliata sulle modalità di intervento e sui tempi previsti per l'esecuzione delle opere, fornendo un cronoprogramma che permetta agli uffici competenti di monitorare l'andamento delle attività. Resta inteso che i proprietari sono obbligati a far eseguire tutte le lavorazioni indicate dal tecnico per rimuovere lo stato di pericolo entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione della presente ordinanza e, sempre nel medesimo termine, dovranno produrre - a firma di tecnico abilitato- un certificato di cessato pericolo che attesti l'avvenuta messa in sicurezza definitiva della parete e di ogni parte incipiente che sia di proprietà degli obbligati; è facoltà della Direzione Tecnica del Municipio XV, concedere una proroga massima di trenta giorni (termine anch'esso perentorio), rispetto al termine di sessanta giorni assegnato ai proprietari, per i soli casi, tecnicamente compatibili, con le verifiche tecniche di ultimazione dei lavori, prodromiche al rilascio del certificato di cessato pericolo.
4. che, in caso di mancata osservanza dei termini perentori stabiliti al precedente capo 3, per la nomina del tecnico, per la consegna della documentazione, per la realizzazione delle opere o per il rilascio del certificato di cessato pericolo, si procederà d'ufficio -senza invasione della proprietà privata e comunque in forza delle previsioni di cui al comma 7, dell'articolo 54 del D.Lgs n.267/2000, alla realizzazione della galleria di protezione passiva menzionata in premessa, a valere come opera provvisoria indifferibile, con recupero coattivo di tutte le spese a carico dei privati che non abbiano ottemperato ai propri obblighi, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui questi siano incorsi e della responsabilità civile di cui agli artt. 2051 e 2053 cc.
5. per quanto non derogato con la presente ordinanza, restano valide le prescrizioni, raccomandazioni e disposizioni delle Ordinanze n. 3 del 9 gennaio 2026 e n. 22 del 11 febbraio 2026.

#### DISPONE

- i. che il Gruppo XV "Cassia" della Polizia Locale di Roma Capitale provveda alla notifica della presente Ordinanza ai proprietari del Castello Farnese e relative pertinenze, individuati quali soggetti responsabili della custodia e della manutenzione del versante e delle opere di contenimento, nonché al controllo dell'ottemperanza al presente provvedimento unitamente alla Direzione Tecnica del Municipio XV;
- ii. che entro il termine di cinque giorni dall'adozione della presente ordinanza:



- il Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, anche avvalendosi della Società Risorse per Roma, realizzi le attività di cui al capo 1, lettere a) e mantenga in esercizio il sistema di monitoraggio strumentale finalizzato a consentire il sollecito intervento delle persone preposte al presidio, all'assistenza ed al soccorso, nonché a determinare il cambiamento dalla fase ordinaria alla fase di allerta indicata al capo 2;
  - la Direzione Tecnica del Municipio XV realizzi le attività di cui al capo 1, lettere b), posizionando la precipua segnaletica stradale, compresi i pannelli integrativi esplicativi delle condizioni di inibizione descritte al capo 2;
  - la Direzione VII del Gabinetto del Sindaco - Protezione Civile di Roma Capitale- il Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici e la Direzione Tecnica del Municipio XV adottino un documento unitario di procedura operativa volta a definire: le soglie di passaggio dalla fase ordinaria a quella di attenzione ed a quella di allarme; le misure di presidio, di osservazione e monitoraggio per ciascuna fase, nonché la sequenza delle procedure operative da attuare in caso di passaggio alla fase di allerta di cui al capo 2; le predette strutture capitoline sono altresì tenute a verificare, con cadenza quindicinale l'efficacia della procedura operativa, confermandola o modificandola, con apposito verbale;
  - il gruppo di Polizia Locale XV Cassia adotti il provvedimento di disciplina del traffico, attuativo delle misure poste nella presente ordinanza;
- iii. che la Direzione VII del Gabinetto del Sindaco - Protezione Civile di Roma Capitale- assicuri, attraverso la propria Sala Operativa "SCIO", la ricezione in tempo reale della messaggistica diramata dal sistema di monitoraggio strumentale installato sulla parete rocciosa allertando, conformemente alla procedura operativa condivisa sopra menzionata, le idonee strutture operative del sistema capitolino di protezione civile e la rete dell'assistenza e soccorso pubblico con essa connessa, compreso il volontariato di protezione civile convenzionato;
- iv. che la Polizia di Roma Capitale, attraverso il Gruppo XV "Cassia", assicuri un adeguato presidio di via dell'Isola Farnese, nel tratto compreso tra il civico 175 ed il civico 190, o di Via Prato della Corte, in ricorrenza delle condizioni critiche di cui al capo secondo della presente ordinanza, al fine di conferire piena efficacia a quanto stabilito con la presente ordinanza nonché alle disposizioni della consequenziale determinazione di disciplina della circolazione, il tutto in sostituzione del presidio costante di via Prato della Corte, disposto con la lettera f) dell'ordinanza n. 22 dell'11 febbraio 2026.
- v. che il Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, anche avvalendosi della Società Risorse per Roma, realizzi le attività di esecuzione coattiva in danno di cui al capo 4 dell'ordinanza, collaborando, altresì, con la Direzione Tecnica del Municipio XV per le consequenziali attività di recupero delle somme anticipate in relazione all'attuazione delle prescrizioni della presente ordinanza e, ove compatibile, di quelle contenute nelle Ordinanze Sindacali n. 3 del 9 gennaio 2026 e n. 22 dell'11 febbraio 2026.

Copia della presente Ordinanza viene trasmessa alla Prefettura di Roma, alla Questura di Roma, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, alla Soprintendenza di Stato, alla Regione Lazio-Direzione regionale "Emergenza, Protezione Civile e NUE 112", ad ATAC, ad AMA, ad Ares 118, al Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, al Municipio XV, al Comando della Polizia di Roma Capitale, al Dipartimento Politiche Sociali e Salute; alla Direzione VII Protezione Civile del Gabinetto del Sindaco nonché a tutte le strutture operative di cui alla DGC n.215/2021.

#### AVVERTE

che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo con riguardo alla previsione dei capi 3 e 4, mentre diventa esecutivo, con riguardo alle previsioni dei capi 1 e 2, con l'adozione della determinazione di disciplina del traffico, da parte della Polizia di Roma Capitale, Gruppo XV Cassia di cui al capo ii del dispositivo, ultimo capoverso.

Il provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Capitolino on line e sul sito internet istituzionale di Roma Capitale, essendo la notifica al proprietario mero elemento di integrazione dell'efficacia agli effetti della decorrenza dei termini prelatori di esecuzione sopra assegnati e delle eventuali sanzioni di legge previste per inottemperanza.

L'efficacia del presente provvedimento, nonché delle parti non derogate delle Ordinanze Sindacali n. 3 del 9 gennaio 2026 e n. 22 del 11 febbraio 2026, spira con l'attestazione di cessato pericolo prodotto dagli obbligati o da quanti abbiano operato in attuazione di esecuzione coattiva in loro danno.